



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE

n. 22 del 24/02/2020

OGGETTO:

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (CORONA VIRUS)

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23 Febbraio 2020 recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

VISTA l’Ordinanza N. 1 del 23 Febbraio 2020, adottata dal Presidente della Regione Liguria, a mezzo della quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza;

DATO ATTO che, in data odierna il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Amministrazione comunale, ha convocato una riunione dei *Responsabili di Settore/Servizio* con l’intento di procedere all’analisi del testo dell’Ordinanza regionale di cui sopra e di adottare misure specifiche finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e della salute dei cittadini;

PRECISATO CHE, oltre alle misure previste dall’Ordinanza regionale, si rende necessario procedere alla chiusura delle seguenti attività:

Centri di aggregazione giovanile, Centri ricreativi per anziani, Piscina comunale, Impianti sportivi, Palestre pubbliche e private, strutture ludico-ricreative (es. circoli ricreativi, sale da ballo, sale giochi...), Iat;

VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali ed in particolare l’articolo 54, comma 4° a norma del quale:

“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.”;

VISTO altresì l’articolo 50, comma 5° del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale:

“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare l’articolo 21 relativo alle competenze del Sindaco;

SENTITI, in ordine all’adozione della presente Ordinanza, i Responsabili dei Settori e dei servizi con particolare riferimento al Responsabile del Settore Polizia Locale/Protezione civile e dato atto che il testo del provvedimento è stato preventivamente trasmesso, via pec, alla competente

Prefettura/UTG di Imperia in data odierna a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

ORDINA

Con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno 25 Febbraio 2020 e fino alle ore 24,00 del giorno 01 Marzo 2020, la chiusura delle seguenti attività:

Centri di aggregazione giovanile, Centri ricreativi per anziani, Piscina comunale, Impianti sportivi, Palestre pubbliche e private, strutture ludico-ricreative (es. circoli ricreativi, sale da ballo, sale giochi...), *Iat* fatte salve le prescrizioni previste dall'Ordinanza regionale N. 1/2020 le quali mantengono piena efficacia

PRECISA CHE

- L'istruttoria della presente ordinanza è stata curata dal Settore Polizia locale/protezione civile e che il Responsabile del procedimento, a norma della legge N. 241/1990, è individuato nel Responsabile del settore della Polizia Com. Enrico Borgoglio;
- Copia della presente ordinanza è stata preventivamente trasmessa, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto legislativo N. 267/2000 alla Prefettura/UTG di Imperia;
- Tutte le persone che, negli ultimi 14 giorni (con decorrenza 23 Febbraio 2020) abbiano fatto ingresso nel Comune di Taggia dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi (Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertinico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano, Vo' Euganeo) da parte delle Autorità sanitarie locali delle Regioni di pertinenza, dovranno comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Asl N. 1 Imperiese. L'Asl, acquisita la comunicazione di cui sopra, provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza in condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente;

DISPONE

- Affinché copia della presente Ordinanza venga adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali ;
- Affinché copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Taggia, nella Home page del sito internet www.taggia.it e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);

COMUNICA CHE

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
(Dott. Mario Conio)